



# Taviano

Città dei Fiori  
(Lecce – Italy)

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N°. 75 del 28/11/2019**

**OGGETTO: ART.20 DEL D. LGS N.175/2016 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31/12/2019**

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sigg.

N.	COGNOME E NOME	PRES.
1	TANISI Giuseppe	P
2	PELLEGRINO Giuseppe Francesco	P
3	STEFANELLI Serena	P
4	PREVITERO Antonella Lucia	P
5	STEFANO Marco	P
6	LEZZI Francesco	P
7	CORNACCHIA Paola	P
8	SANTACROCE Germano Luca	P
9	FONSECA Gianni	P

N.	COGNOME E NOME	PRES.
10	CALZOLARO Viviana Anna	P
11	D'ARGENTO Barbara Anna	P
12	GIANNI' Irene	A
13	PORTACCIO Carlo Deodato	A
14	RAINO' Salvatore	A
15	MANNI Antonino	A
16	SABATO Teresa	A
17	TRISOLINO Salvatore	A

**Partecipa il Segretario Generale Antonio SCRIMITORE**

**Il Presidente**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

### Pareri ai sensi dell'art.49 - D.lgs. n. 267/2000

Regolarità Tecnica	Regolarità Contabile
<b>Parere:</b> Favorevole <b>Data:</b> 23/11/2019 <b>Responsabile Settore</b> Francesco Trianni	<b>Parere:</b> Favorevole <b>Data:</b> 23/11/2019 <b>Responsabile Servizio Finanziario</b> TRIANNI Francesco

**Oggetto: Art.20 del D. Lgs n.175/2016 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2019**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso**

che ai sensi dell'art.24 del D. Lgs 19 agosto 2016 n.175, c.d. "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)", come integrato dal D. Lgs 16 giugno 2017, n.100, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 7/11/2017, effettuava la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 23 settembre 2016;

che detta revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, imposta dall'art.24 del D. Lgs n.175/2016, non costituiva aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Taviano;

### **Richiamati:**

- l'art.20 del D. Lgs n.175/2016 intitolato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche entro il 31 dicembre di ogni anno effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

- l'art.26, comma 11, del D. Lgs n.175/2016 il quale recita "Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art.24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art.20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

**Preso atto** che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D. Lgs n.175/2016, è quindi obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

**Visto** che, ai sensi del predetto D. Lgs n.175/2016 (art.4, comma1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Tenuto conto** che, per quanto sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs n.175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs n.175/2016;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2, D. Lgs n.175/2016 e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) quelle previste dall'art.20, comma 2, D. Lgs n.175/2016;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e dalla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato;

**Specificato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, e sito che comunque deve essere comunicato agli Organi competenti ai sensi dell'art.24, comma 1, del D. Lgs n. 175/2016;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie" (allegato A);

**Dato atto** che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10 del D. Lgs n.175/2016;

**Acquisito** il parere favorevole ex art.49, D. Lgs n.267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, ai sensi dell'art.20 del D. Lgs n.175/2016, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, come risultante dall'allegato alla presente deliberazione (Allegato A);

**DI TRASMETTERE**, a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del D. Lgs 175/2016, il presente provvedimento, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del medesimo decreto e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito [www.dt.mef.gov.it](http://www.dt.mef.gov.it).

Art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2019

PRESIDENTE – Relaziona il Sindaco.

SINDACO – Questo adempimento lo facciamo perché abbiamo bisogno proprio di una prescrizione del Decreto Legislativo 175 in cui ogni Ente locale, a partire dal 31/12/2017, ha l'obbligo di fare una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute da ogni singolo Comune alla data quindi dal 31 dicembre 2019 per l'atto deliberativo che adottiamo quest'anno, come tentativo da parte del legislatore di impedire la costituzione di società miste, società in house, che avevano finito spesso per diventare lo strumento negli Enti locali per andare in deroga rispetto ai limiti che invece venivano riservati agli enti locali stessi.

Ora il presente provvedimento viene inviato anche alla Corte dei Conti per una verifica ed un monitoraggio di tutte le società partecipate dagli enti locali; è uno dei capitoli dei revisori degli enti locali con cui si dà atto delle eventuali liquidazione delle partecipazioni societarie. Noi stiamo deliberando di prendere atto del prospetto di ricognizione delle partecipate che ormai abbiamo ancora in piedi nel Comune di Taviano che sono: Area Sistema di Casarano e Comuni associati, la Consortile che è in una fase di liquidazione, con una partecipazione del 5,26%; il gruppo di Azione locale Serre Salentine, di cui andiamo a deliberare la liquidazione nel successivo punto all'ordine del giorno, con una partecipazione dello 0,95%; il gruppo invece di Azione Locale GAL Capo di Leuca, sempre una società Consortile a responsabilità limitata, in cui la partecipazione è dello 0,95%, che diventerà lo strumento che tenderemo di utilizzare per i bandi che hanno avviato e che noi siamo impegnati, nel giro di tre mesi, ad utilizzare pienamente.

Quindi questa è la quantità di società su cui il Comune di Taviano ancora possiede delle partecipazioni. Dovremmo fare una semplice presa d'atto con la delibera di oggi.

PRESIDENTE – Se non ci sono interventi, possiamo alla votazione. Favorevoli?

VOTAZIONE

UNANIMITÀ DEI PRESENTI

PRESIDENTE – Per l'immediata eseguibilità, favorevoli?

VOTAZIONE

UNANIMITÀ DEI PRESENTI

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente**

SANTACROCE Germano Luca

**Il Segretario Generale**

Antonio SCRIMITORE

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale [www.comune.taviano.le.it](http://www.comune.taviano.le.it) il 12/12/2019 per restarvi quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 - D.Lgs.267/2000 e art. 32 comma 1 legge 69/2009). **2266**

Taviano, li 12/12/2019

**Responsabile settore AA.GG.**  
Marilena LUPO

---

**ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- [ ] È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 –c.4 – D.lgs. 267/2000);  
[ X ] Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

**Responsabile settore AA.GG.**  
Marilena LUPO

---